

CIRCOLARE N. 55/2020

Besana Brianza, 26 novembre 2020

FATTURA ELETTRONICA - ESTEROMETRO 2021 LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una dettagliata **"Guida per compilare fatture elettroniche ed esterometro - versione 1.1 del 25.11.2020"**, in vista dell'avvio obbligatorio dal **1° gennaio 2021 dell'utilizzo del nuovo formato**, fornendo così indicazioni utili a contribuenti e software house per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e chiarendo non solo modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi, ma anche il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Sono state aggiornate anche le specifiche tecniche in versione 1.6.2. e la nuova rappresentazione tabellare dei tracciati xml per fatture ordinarie e semplificate.

Si ribadisce che:

- dallo scorso **1° ottobre 2020 l'utilizzo della nuova codifica è facoltativo**;
- le novità che interessano la fase attiva della fatturazione elettronica **sono obbligatorie dal 2021**;
- le nuove codifiche che riguardano la fase passiva della fatturazione invece **saranno facoltative per tutto il 2021 e dovrebbero diventare obbligatorie dal 2022 (operazioni in reverse charge e con l'estero)**.

Di seguito illustriamo alcune importanti **precisazioni** contenute nelle istruzioni fornite.

Si consiglia comunque un'attenta lettura del manuale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, al fine di sciogliere ogni dubbio interpretativo e/o tecnico-operativo prima dell'avvio della fase obbligatoria (**per consultare le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate cliccare qui**).

Al seguente link invece potete trovare gli aggiornamenti sulla fattura elettronica pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (comprese eventuali nuove versioni della guida oggetto della presente informativa):
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

PRECISAZIONI FASE ATTIVA DELLA FATTURAZIONE

CODICE N6.9

Nella guida l'Agenzia evidenzia che il **codice N6.9 è attualmente inutilizzabile**, in quanto è stato previsto per ipotesi di **reverse charge** che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

OPERAZIONI NON TERRITORIALI

Con riferimento alle **operazioni non territoriali**, tra le quali, in particolare, **quelle risultanti tali a seguito dell'applicazione dell'articolo 7-ter**, viene confermato che **deve essere sempre utilizzato il codice N2.1**, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi.

La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda **le annotazioni da inserire in fattura**, che continueranno ad essere **“inversione contabile” per le prime, e “operazione non soggetta” per le seconde.**

FATTURE IMMEDIATE E DIFFERITE

Fondamentale diventa la **distinzione tra fatture immediate e differite.**

Quando si usa la fattura differita? Quando ad esempio si è **intermediari di una operazione triangolare**, oppure quando si effettuano cessioni di beni nel corso di un mese nei confronti di un cliente con **emissione di DDT.**

Per la fattura differita deve essere utilizzato il nuovo **codice TD24.**

Le specifiche tecniche riportano **due importanti indicazioni.**

La **prima**, per la quale l'**eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04, e non con un documento con causale TD24 (oppure TD01 – TD25 – TD27) con segno negativo**; analogamente, qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente **fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice TD04.**

La **seconda** indicazione riguardante le fatture differite, che certamente dovrà essere rivista, riguarda **la data della fattura: “Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”.**

La risposta all’istanza di interpello n. 389/2019, cui la guida dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento, in realtà **permette di emettere la fattura differita anche con una data compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo** (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura sia inviata contestualmente al SDI, oppure **in alternativa consente di “retrodatare” la fattura**, indicando **l’ultimo giorno del mese** in cui sono avvenute le cessioni (si veda al riguardo l’informativa dell’ Ufficio n. 16/2019)

Volendo riepilogare il problema non di poco conto, soprattutto a livello pratico, facciamo l’esempio di un soggetto che emette nel **mese di settembre dei DDT** per i quali deve predisporre successivamente **fattura differita**. Secondo il chiarimento fornito con l’interpello n. 389/2019, che in fase di prima applicazione aveva risolto problematiche soprattutto legate ad alcune “rigidità” dei software contabili utilizzati, la fattura differita può essere emessa (cioè trasmessa) alternativamente:

- l’ultimo giorno del mese (30.9.2020) riportando come data fattura lo stesso giorno (30.9.2020);
- nei primi giorni del mese successivo (es. 2.10.2020) “retrodatandola” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (30.9.2020 - per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo);
- nei 15 giorni del mese successivo (es. 15.10.2020), mettendo come data lo stesso giorno di redazione ed emissione del documento (15.10.2020), ma facendo confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione (settembre).

La guida appena pubblicata **sembra non consentire la terza soluzione**, cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Qualora la cosa dovesse essere confermata, molti operatori dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie **procedure contabili.**

NOTA DI DEBITO

Nella guida l’Agenzia ribadisce un concetto spesso sottovalutato per la **nota di debito (TD05)**: la funzione di tali documenti è **quella di variare – in aumento - quanto fatturato in precedenza.**

Pertanto se lo scopo dell’operazione è quello di “addebitare” una spesa o un servizio al cliente, il documento da emettere sarà la fattura (TD01, TD24, ecc) e non la nota di debito.

PRECISAZIONI FASE PASSIVA DELLA FATTURAZIONE

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURE FATTURE IN REVERSE CHARGE

Premesso che **resta (al momento) facoltativo l'invio al SDI** dei documenti con tipologia TD16, TD17, TD18 e TD19 da utilizzare per integrare e autofatturare le fatture interne in reverse charge e gli acquisti esteri, qualora si decida di optare per detta modalità la guida suggerisce di trasmettere il documento integrativo entro la fine del mese e di **utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.**

Come Ufficio ci permettiamo di aggiungere altresì che se si sceglie di intraprendere questa nuova modalità in sostituzione di quella "cartacea" (integrazione a mano sul documento o emissione di autofattura cartacea a seconda dell'operazione) è fortemente consigliato adottare queste nuove tipologie di documenti elettronici per tutte le fatture ricevute in reverse da integrare/autofatturare. Questo anche in un'ottica di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti conseguenti (esterometro compreso) e in secondo luogo al fine di non creare un sistema misto di tenuta di fatture integrate/autofatturate che potrebbe indurre in errori e/o confusione. E' evidente che, affinché ciò sia attuabile, anche il programma gestionale utilizzato deve essere tempestivamente aggiornato e pronto all'uso: a tal fine si suggerisce di contattare al più presto la Vostra software house, fermo restando che l' Ufficio è a Vostra disposizione per sciogliere ogni dubbio e/o per aiutarVi a valutare le soluzioni che meglio possono conciliare le Vostre esigenze.

Tornando ai tipi documento in questione, a livello operativo sarà necessario indicare **l'identificativo del file (IdSdI) attribuito dal SDI alla fattura di riferimento** (qualora in origine sia stata trasmessa via SDI) e **come data del documento, va indicata:**

- la **data di ricezione** o comunque una data ricadente **nel mese di ricezione della fattura** per gli **acquisti interni e gli acquisti/servizi UE** (TD16 – TD17 – TD18 - TD19) - il mese di competenza per l'assolvimento dell'IVA è quello di ricezione della fattura;
- la **data di effettuazione dell'operazione per gli acquisti/servizi extra UE / Repubblica di San Marino / Stato della Città del Vaticano (TD17-TD19)** - il mese di competenza per l'assolvimento dell'IVA è quello di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda inoltre che l'integrazione della fattura del fornitore deve avvenire **"entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese"**.

I documenti integrativi ovvero le autofatture dovranno essere annotati sia nel registro acquisti che in quello delle vendite.

NOTE DI CREDITO DI OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Come descritto al punto precedente, il cessionario o committente che riceve una fattura per un'operazione soggetta a **reverse charge** può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19. La stessa possibilità è prevista qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito: anche in tal caso il cessionario o committente potrebbe integrare la nota di credito ricevuta "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al SDI per l'integrazione della prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo".

LA NUOVA CODIFICA IN ALTERNATIVA ALL'ESTEROMETRO

L'introduzione della nuova codifica della fattura elettronica ha come finalità anche quella di riformare la disciplina del c.d. **"esterometro"**: lo scopo infatti è quello di arrivare ad allineare (in termini sia di tempi che di formato) la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere all'emissione delle fatture elettroniche trasmesse mediante SDI.

Per quanto riguarda la fase attiva della fatturazione, si ricorda che la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti (esterometro) **non risulta più necessaria qualora sia stata emessa fattura elettronica nei confronti del cessionario/committente estero.**

Relativamente alla fase passiva della fatturazione, l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni fornite conferma che **anche l'utilizzo dei nuovi codici TD17** (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), **TD18** (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) **o TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72) **consente di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.**

Pertanto **per l'intero 2021 per i soggetti che procedono ad integrare/autofatturare manualmente le fatture resta l'obbligo di inviare l'esterometro con periodicità trimestrale** (entro l'ultimo giorno successivo a ciascun trimestre).

A partire dal 2022, l'esterometro sarà inviato utilizzando **il tracciato della fattura elettronica:**

- **entro i termini di emissione della fattura**, per le operazioni attive,
- **ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive.**

In questo modo, di fatto, l'esterometro verrà abrogato essendo sostituito dall'invio delle fatture al SDI.

NUOVA CODIFICA E OPERAZIONI DI FINE 2020

Si riporta il contenuto della FAQ 149 del 15.10.2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate analizza come emettere la fattura elettronica per le operazioni **effettuate entro il 31 dicembre 2020**, in considerazione del **raccordo tra vecchie e nuove specifiche tecniche**. Le indicazioni fornite valgono sia **ai fini della fatturazione elettronica** che della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro)**.

FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020

Domanda

Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021 il file viene scartato?

Risposta

No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sono chiare, **quel che pilota i controlli automatici dello SDI è il campo "Data"**. Se nel file xml è presente una data riferita all'annualità 2020, è consentito indifferentemente l'utilizzo delle vecchie o delle nuove specifiche tecniche, mentre sarà obbligatorio utilizzare solo le nuove specifiche per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 con l'annualità 2021 esposta come data del documento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>